

Alcuni chiarimenti sulla Tutela Sanitaria degli atleti

- 1) Con circolare del Ministero della Salute del 31/08/2022 la quarantena dei Casi COVID positivi accertati è attualmente ridotta a 5 giorni.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

-Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento.

- 2) Contatti stretti di Casi COVID.

Per i contatti stretti la circolare del Ministero della Salute del 31/8/2022 recita: "Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19"."

Il riferimento normativo per la gestione dei contatti con casi positivi è quindi la circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 che recita: "A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto".

Una partita di Calcio non può essere considerata un assembramento e non è al chiuso, quindi i ragazzi soggetti all'autosorveglianza possono partecipare agli allenamenti e alle partite.

Per quanto riguarda l'accesso agli spogliatoi, è da valutare in base alle dimensioni e, comunque, i ragazzi, contatti stretti di caso COVID accertato, devono tenere la mascherina.

- 3) Return to Play. Attualmente viene mantenuto l'accertamento dell'idoneità agonistica dopo infezione da COVID. Con circolare del Ministero della Salute del 17/01/2022, si specifica che tale accertamento, per gli atleti dilettanti sotto i 40 anni e con anamnesi negativa per condizioni e patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 7 giorni dall'avvenuta guarigione accertata secondo la normativa vigente (test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2) per coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione, non prima di 14 giorni per gli altri. La scadenza della visita medica rimane comunque quella della visita di idoneità agonistica e non quella dell'accertamento post COVID.
- 4) Per quanto riguarda le visite mediche per l'idoneità sportiva si ricorda che legislazione attuale prevede il possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonistica rilasciato dai medici certificatori abilitati a norma di legge. Ogni altro certificato non è da ritenersi valido.

Età	Tipo di certificato	Medici certificatori
< 6 anni	Nessun certificato	
6-12 anni	Certificato di attività sportiva non agonistica	Pediatri o Medici di Famiglia solo per i propri iscritti. Medici della FMSI ordinari e aggregati
>12 anni	Certificato di attività sportiva agonistica	Medici FMSI ordinari